

G.C. n. 15 del 15/02/2020

Oggetto: approvazione convenzione tra l'Amministrazione Comune di Cappella Catone (CR) e l'Associazione A.N.A.I. di San Bassano – approvazione convenzione – Periodo 2020-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- In San Bassano (CR) opera l'Associazione A.N.A.I., membro riconosciuto dal Dipartimento di protezione Civile;
- L'A.N.A.I., è una associazione iscritta al Registro Generale del Volontariato foglio n. 532 progressivo 2125 sezione D (protezione civile);
- L'Associazione non ha finalità di lucro né diretta né indiretta;
- L'A.N.A.I. ha fra i suoi scopi anche l'esplicazione di attività socialmente utili;

RAVVISATA l'opportunità di stipulare apposita convenzione con l'Associazione A.N.A.I. per lo smaltimento dei seguenti servizi di pubblica utilità e socialmente utili:

- Interventi di collaborazione, di assistenza alla popolazione in occasione di fenomeni calamitosi che potrebbero interessare il nostro territorio (esondazione di corsi d'acqua o eventi climatici eccezionali);
- Prestazione di supporto tecnico e collaborazione logistica agli organi comunali istituzionalmente preposti, in materia di controllo e vigilanza sulla viabilità e parcheggi, in occasione di manifestazione o altri servizi;
- Interventi di ripristino ambientale, quali pulizia delle sponde dei corsi d'acqua.

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Cappella Cantone e l'Associazione A.N.A.I. per il periodo 2020-2023;

RICHIAMATA la Legge 11.08.1991, n. 266, ed in particolare l'art.7 che prevede la possibilità per il comune di stipulare convenzioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro Regionale e la L.R. 24.07.1993, n. 22;

DATO atto che:

- Le prestazioni dei volontari dovranno intendersi come complementari e non sostitutive delle normali attività e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale;
- L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo e che pertanto all'Associazione A.N.A.I. sarà riconosciuto un contributo annuo di €. 300,00 e che il Comune si riserva di volta in volta di stabilire il contributo da erogare per i servizi non previsti nella convenzione in oggetto;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnico-contabile e di regolare copertura della spesa, espressi dai responsabili del settore tecnico e finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 comma 5° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Cappella Cantone (CR) e l'A.N.A.I. di San Bassano (CR)- iscritta al Registro Generale Regionale del volontariato – Foglio 532 – Progressivo 2125 – Sezione D (protezione civile) – per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità e socialmente utili illustrati in premessa;
2. Di dare atto che:
 - la convenzione è composta da n. 9 articoli;
 - La convenzione avrà durata triennale con decorrenza 01.01.2020 e potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo;
 - Il contributo annuo da riconoscere all'Associazione per i servizi affidati, ammonta a €. 300,00, salvo quanto indicato all'art. 8 dell'allegata convenzione;
 - La spesa di €. 300,00 sarà imputata Cap. 1095031 Cod. Bil. 09.03-01.03 stanziata nel bilancio 2020 nel rispetto dell'art.163 del D. Lgs. n. 296/2006.
3. Di demandare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per la stipula della convenzione con l'associazione A.N.A.I.



Allegato A alla delibera G/C
n. 15 del 15/02/2020

Comune di Cappella Cantone

Provincia di Cremona

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPPELLA CANTONE (CR) E L'ASSOCIAZIONE A.N.A.I. DI SAN BASSANO (CR)

PREMESSA

Vista la legge 11.08.1991, n. 266 che:

- Riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia;
- Ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento della finalità di carattere sociale;

Vista la Legge della Regione Lombardia sul Volontariato 24.07.1993, n. 22 che istituisce il Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato cui il gruppo A.N.A.I. di San Bassano (CR) – Volontari di Protezione Civile – è regolarmente iscritto al foglio n. 532 – progressivo 2125 Sezione D (protezione civile);

Visto in particolare l'art. 8 della citata Legge Regionale che sancisce la facoltà degli enti pubblici di stipulare, con le associazioni iscritte presso il registro di cui sopra, apposite convenzioni per "attività integrative o di supporto ai servizi pubblici";

Visto l'art. 2 dell'Atto Costitutivo del Gruppo che definisce la natura e gli scopi del sodalizio;

Visto il D.lgs. n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i;

Nell'anno **2020** addì **quindici** del mese di **febbraio** in Cappella Cantone (CR), presso la sede Municipale del comune di Cappella Cantone (CR);

FRA

Il Comune di Cappella Cantone (CR), che in seguito sarà denominato "Comune", legalmente rappresentato dal Sig MONFREDINI Francesco in qualità di Sindaco pro-tempore;

Il Gruppo A.N.A.I., San Bassano – Cremona – Volontari protezione civile, che in seguito sarà denominato più brevemente Gruppo A.N.A.I., rappresentato dal presidente pro-tempore Sig. MAZZOLARI Marco nato a Soresina il 17/06/1961, domiciliato per la carica presso l'A.N.A.I. di San Bassano (CR) – Vicolo Giulio Pastore n. 4/A;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLI 1

Il Comune di Cappella Cantone (CR) tutela e favorisce lo sviluppo del Gruppo A.N.A.I. di San Bassano (CR) come una delle espressioni del volontariato territoriale e/o provinciale.

A tale scopo il Comune agevola ogni attività addestrativa o promozionale del Gruppo A.N.A.I. sul territorio comunale assicurando la disponibilità delle strutture e delle aree comunali pubbliche.

Il Gruppo A.N.A.I. opera come organo dotato di una propria personalità giuridica e quindi di autonomia gestionale ed economica rispetto al Comune.

Il Gruppo A.N.A.I. si offre quale struttura di supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Ente per la tutela ambientale (sia naturale che urbano), la pubblica incolumità e la pubblica assistenza.

Nel contesto della presente convenzione, l'individuazione degli obiettivi a breve termine e dei diretti beneficiari degli interventi del Gruppo, sono decisi dall'Amministrazione Comunale di Cappella Cantone (CR), previa consultazione con il presidente ed il Coordinatore del Gruppo.

Il coordinamento degli interventi tecnico operativi compete al Coordinatore del Gruppo appositamente designato secondo le procedure statuarie.

Il Presidente dell'Associazione comunica annualmente il nominativo del Coordinatore all'Amministrazione Comunale di Cappella Cantone (CR).

Il Sindaco ha la responsabilità politica delle attività del gruppo.

Il Coordinatore ha la responsabilità tecnica degli interventi operati dai singoli volontari.

Il Gruppo effettua i singoli interventi utilizzando mezzi propri e quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune.

I mezzi, le strutture ed i materiali del Gruppo sono riparati, sostituiti od integrati a spese del Gruppo.

I mezzi del Comune, utilizzati dal Gruppo per la finalità di cui sopra, eventualmente danneggiati, usurati o resi inutilizzabili, dovranno essere riparati o sostituiti a spese dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2

Durante gli interventi gli associati del Gruppo A.N.A.I. utilizzeranno i propri distintivi di riconoscimento.

ARTICOLO 3

Il Gruppo A.N.A.I. assume direttamente l'onere economico della copertura assicurativa di ciascun volontario sia per i danni a sé stessi (ed ai propri mezzi), sia per i danni prodotti a terzi in corso di attività.

Il Comune si accerta della regolarità della predetta copertura assicurativa.

ARTICOLO 4

Il Comune previa acquisizione di quanto previsto nel vigente regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni, riconosce un contributo annuo di €. 300,00. = riguardante le spese per il funzionamento annuo del Gruppo stesso.

ARTICOLO 5

La presente convenzione avrà la validità d'anni 3 (tre) con decorrenza 01.01.2020 e potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo.

ARTICOLO 6

Il Gruppo è tenuto a fornire periodici aggiornamenti al Comune circa:

- Il personale volontario che potrà essere impiegato per le attività in questione;
- I mezzi a disposizione per i cenati interventi, nonché le strutture del Gruppo;
- Gli estremi della polizza assicurativa;
- Le variazioni circa la sede del Gruppo;
- Le attività operative ed addestrative promosse nell'ultimo anno solare;
- Un programma circa le iniziative che s'intende promuovere, nell'anno successivo, per migliorare il livello qualitativo delle prestazioni;
- Il bilancio annuale e lo stato patrimoniale.

ARTICOLO 7

Il Gruppo A.N.A.I. s'impegna con l'Amministrazione Comunale a prestare la propria collaborazione nelle attività mirate a :

- Previsione e prevenzione di quei fenomeni calamitosi che potrebbero interessare il nostro territorio (esempio : esondazione corsi d'acqua).
- Prestazione dei prioritari interventi di soccorso tecnico (servizi funerali, servizi con persone e mezzi per manifestazioni varie tra cui le Sagre che si organizzano in Cappella Cantone (CR) e frazioni) e d'assistenza alla popolazione in occasione di fenomeni alluvionali od altri eventi climatici eccezionali.
- Interventi di ripristino ambientale, pulizia delle sponde dei corsi d'acqua che scorrono in territorio comunale nei casi in cui risultano pericolosamente ostruiti a tal punto da impedire il corretto deflusso dell'acqua.

Il Gruppo A.N.A.I., inoltre, s'impegna a prestare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente nel settore del controllo e della vigilanza sulla viabilità, un supporto tecnico agli organi comunali istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 8

Il Comune si riserva di volta in volta di stabilire il contributo da erogare per i servizi non previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 9

Le parti concordano che per ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione della presente convenzione la competenza a decidere in merito è del Foro di Cremona.

PER IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

IL SINDACO

F.to Monfedini Francesco

PER IL GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO – CREMONA

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

F.to Mazzolari Marco

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 15 del 15/02/2020

OGGETTO: approvazione convenzione tra l'Amministrazione Comune di Cappella Cantone (CR) e l'Associazione A.N.A.I. di San Bassano – approvazione convenzione – periodo 01/01/2020 – 31/12/2023

L'anno **duemiladieci** il giorno **quindici** del mese di febbraio alle ore **10,30** nella sala della adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Monfredini Francesco	Sindaco	SI
Tadi Pierluigi	Assessore	SI
Bettoni Simona Iside	Assessore	SI
PRESENTI: 3		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
G.C. n. 15 del 15/02/2020
Il Segretario Comunale Generale
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

approvazione convenzione tra l'Amministrazione Comune di Cappella Cantone (CR) e l'Associazione A.N.A.I. di San Bassano – approvazione convenzione – periodo 01/01/2020 al 31/12/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Cappella Cantone, li 15/02/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 15/02/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 15/02/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 09/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 15/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all'originale
Cappella Cantone, lì 15/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi